

***COMUNE DI SALERANO SUL
LAMBRO
Provincia di Lodi***

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI
FUNERARI,
NECROSCOPICI, CIMITERIALI
E DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE
- ART. 2 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

CAPO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- ART. 3 – DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE / INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 4 – FERETRI
- ART. 5 – TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 6 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 7 - NORME DI RINVIO

CAPO III – CIMITERI

- ART. 8 –CIMITERO COMUNALE
- ART. 9 – DIPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA
- ART. 10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
- ART. 11 – REPARTI SPECIALI DEL CIMITERO
- ART. 12 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

CAPO IV – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 14 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO V – INUMAZIONI

- ART. 15 – INUMAZIONE
- ART. 16– CARATTERISTICHE DELLA FOSSA
- ART. 17– CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER INUMAZIONE

CAPO VI – TUMULAZIONI

- ART. 18 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE
- ART. 19 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 20 – NORME PER LA CONCESSIONE
- ART. 21 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 22 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI
- ART. 23 – TUMULAZIONE PROVVISORIA
- ART. 24 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 25 – DECADENZA PER RINUNCIA
- ART. 25 – DECADENZA PER ABBANDONO
- ART. 26 – DECORAZIONI E ORNAMENTI

CAPO VII – LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

- ART. 27 – NORME PER LA CONCESSIONE
- ART. 28 – CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

CAPO VIII – TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

- ART. 29 – CONCESSIONE
- ART. 30 – CONCESSIONE DELL' AREA
- ART. 31 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

CAPO IX – CREMAZIONI

- ART. 32 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 33 – URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO X - ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E IMBALSAMAZIONE

- ART. 34 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 35 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 36 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE
- ART. 37 – RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI
- ART. 38 – TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

CAPO XI – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- ART. 39 – ORARIO
- ART. 40 – DIVIETO DI INGRESSO
- ART. 41 – RITI FUNEBRI
- ART. 42 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

CAPO XII – ATTIVITA' FUNEBRE

- ART. 43 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE
- ART. 44 – IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI
- ART. 45 – DIVIETI GENERALI

CAPO XIII – LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

- ART. 46 – APPOSIZIONI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI

CAPO XIV – ILLUMINAZIONE VOTIVA

- ART. 47 - RICHIESTA DEL SERVIZIO
- ART. 48 – DURATA DELL'ABBONAMENTO
- ART. 49 – TARIFFE
- ART. 50 – REVISIONE CORRISPETTIVI
- ART. 51 – MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 52 – INADEMPIENZE
- ART. 53 – ESECUZIONE IMPIANTI
- ART. 54 – MODIFICHE AGLI IMPIANTI
- ART. 55 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ART. 56 – RECLAMI E SEGNALAZIONI

CAPO XV – CONTRAVVENZIONI

- ART. 57 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 58 – FACOLTA' DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 59 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE

La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del Cimitero comunale nonché alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'Azienda Territoriale Sanitaria (A.T.S.) competente per territorio.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con il cimitero sono determinate con il presente regolamento ai sensi:

R.D. 1265/34 ,
D.p.r. 285 del 1990
Legge n. 578 del 29/12/1993
D.M. n. 582 del 22/08/1994
Art. 42 del D.lgs 18.08.2000, n.267
Legge n. 130 del 2001
L. n. 166 del 1/08/2002
Legge Regionale n. 22/2003
Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 09/11/2004
D.g.r. n. 7/20278 del 21/01/2005
Regolamento Regionale Lombardia n. 1 del 06/02/2007
L.R. 30/12/2009 n.33

ART. 2 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla vigente normativa e specificati dal presente regolamento.
2. Il Comune fornisce gratuitamente per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari:
 - a) la cassa/urna, per inumazione o cremazione;
 - b) il servizio obbligatorio di trasporto salma o di cadavere.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile della competente struttura comunale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti o atti di disciplina comunali (es. ISEE).
4. Il Comune provvede gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di SALERANO SUL LAMBRO ai sensi legge (attualmente l'art. 34 - comma 2 lett. b) - del Reg. Regionale n. 6/2004).
5. In caso di cremazione - nei casi di indigenza, stato di bisogno o disinteresse dei familiari - l'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto affinché provveda al pagamento della cremazione (attualmente art. 12 comma 3 Reg. Regionale 6/2004).
6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dai competenti Organi.

CAPO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART.3 – DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE/INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la dichiarazione di morte - l'autorizzazione per la tumulazione/inumazione, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso, trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

ART.4 – FERETRI

Ferme restando eventuali norme di legge sopravvenute e/o disposizioni dei competenti Enti, si osservano le seguenti prescrizioni.

1. Per la tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle norme del Regolamento Regionale n. 6/2004, attualmente applicabili;

2. Per la inumazione:

- i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici oppure la cassa interna deve essere in materiale biodegradabile (Barriera o Mater-bi) secondo quanto attualmente previsto dai D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro.

È fatto divieto di effettuare operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare la cassa metallica (anche quando l'uso di questo sia obbligatorio) in caso di salma in doppia cassa.

3. Per la cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.

4. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati a norma di legge, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm. se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Il Comune può chiedere, se nel caso, l'intervento da parte del personale della competente ATS.

7. Per quanto non stabilito si rinvia all'allegato 3 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004 e comunque alla vigente normativa

ART.5 – TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio o altra struttura, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal D.P.R. n.285/1990, dalla Legge Regionale n.22/2003, Regolamento Regionale n.6/2004, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.
3. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 4.
4. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco (o suo delegato) a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione alla tumulazione inumazione / cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene corredato dai documenti di autorizzazione al trasporto e dalla autorizzazione alla tumulazione/inumazione/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (art.36 comma 1 Regolamento Regionale n.6/2004 se applicabile). L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme vigenti in materia.

ART. 6 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa (attualmente con il Regolamento Regionale n.6/2004 - art.31 e segg. - e Legge regionale n.22/2003 -art.8).
2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone, salvo i casi di cui all'art.34 del Reg. Regionale n. 06/2004.

ART. 7 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio alla Regolamentazione nazionale (DPR 285/1990), alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 e al Regolamento Regionale n. 6/2004, alla D.g.r. n. 7/20278 del 2005 e successive modificazioni.

CAPO III

CIMITERO

ART. 8 – CIMITERO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e degli art.li 3 e segg. del Regolamento Regionale n.6/2004, il Comune provvede ai servizi cimiteriali.

ART. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n.6/2004 e dell'art. 9 della Legge Regionale n.22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta di norma mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art.112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art.33, comma 4 del Reg. Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della Legge Regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono regolate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dell'art. 5 del Reg. Regionale n. 6/2004.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi della competente ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 10 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero comunale possono essere sepolti, così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003:

- a) i cadaveri delle persone aventi in vita la residenza nel comune di Salerano sul Lambro;
- b) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- c) i cadaveri delle persone che abbiano risieduto nel Comune;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, quale ne fosse la residenza, dietro autorizzazione del Sindaco (art. 9 lett. a) Legge Regionale n. 22/2003).
- g) Cadaveri, resti mortali o ceneri su richiesta di parenti residenti nel comune.

ART. 11 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero di Salerano sul Lambro sarà previsto uno o più reparti speciali, appositamente individuato e destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Nei suddetti reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere

sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

4. All'interno del cimitero di Salerano sul Lambro sarà prevista un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", adibita allo spargimento delle ceneri.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

Nel cimitero non possono essere ricevuti, per essere inumati o tumulati, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnato dall'autorizzazione attualmente prevista dall'art. 74 D.p.r. n. 396/2000.

L'autorizzazione alla tumulazione / inumazione, alla cremazione devono esser trattenuti dal custode del cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, il giorno di inumazione, il numero portato dal cippo e il numero d'ordine della autorizzazione alla inumazione/tumulazione.
- b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
- c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono stati cremati - con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero - secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
- d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc..

CAPO IV

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero dispone:

- a) di campi di inumazione;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di cappelle di famiglia;
- d) di loculi individuali;
- e) di ossari per resti mortali e urne cinerarie;
- f) di un ossario comune.
- g) di Giardino delle Rimembranze.
- h) di camera mortuaria.

2. Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono ad inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 e del Reg. Regionale n. 6/2004.
3. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, istituite secondo le norme di cui agli artt.76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (D.P.R. n. 285/1990) e dell'art.16 del Reg. Regionale n.6/2004.

ART. 14 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Attualmente il Comune dispone di un Piano cimiteriale (approvato con deliberazione del C.C. 02 del 28/01/2010) al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di almeno vent'anni dalla adozione del piano stesso.
2. Il piano cimiteriale individua la localizzazione delle aree destinate alle future inumazioni e tumulazioni sia in nuda terra sia in campi "comuni" che in sepolture e cappelle concessionate.
3. La sepoltura nelle aree individuate ai sensi del comma precedente potrà avvenire compatibilmente e nei tempi di attuazione del Piano Cimiteriale vigente che indica - per le sepolture concessionate - l'ubicazione, la misura delle aree, le caratteristiche tecniche e di struttura, in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati ecc.). Il titolare della concessione deve essere munito di regolare titolo edilizio.
5. Almeno ogni dieci anni, o comunque quando sia necessario apportare modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, il tutto con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V

INUMAZIONI

ART. 15 – INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione avvengono in campi individuati nel Piano Cimiteriale per una durata massima di quindici anni, senza possibilità di rinnovo.
2. Le aree per inumazioni vengono accordate su richiesta ed è previsto il pagamento di una tariffa concessoria per l'inumazione.
3. I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta esclusivamente da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo indicato dal Comune ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo, con riserva di risolvere il contratto di concessione per inadempimento.

ART.16 – CARATTERISTICHE DELLA FOSSA

Ciascuna fossa per inumazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età: profondità 2 metri – lunghezza di metri 2,20 nella loro parte più profonda – larghezza di metri 0,80 – distanza l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.
- inumazioni di cadaveri per corpi di età sotto i 10 anni: profondità 1,50 metri – lunghezza media di metri 1,50 nella parte più profonda – larghezza di metri 0,50 – distanza l'una dall'altra di almeno metri 0,30 da ogni lato.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

4. Sulle fosse è permesso disporre e coltivare aiuole di fiori e piccoli arbusti a condizione che le radici e i rami non invadano le tombe vicine. Si possono altresì recingere gli spazi sovrastanti alle fosse con contorni in ferro o od in marmo previa predisposizione di spazio per il deflusso dell'acqua. Si possono pure collocare sulle fosse lapidi o croci, purché non superino l'altezza di m. 0,90 (dal piano campagna), non abbiano lo spessore superiore a cm.4 e non poggino su fondamenta in muratura, ma ne sia assicurata la stabilità contro gli scoscendimenti del terreno sottostante e contro le raffiche del vento. Sono consentiti altresì i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lumini.
- 6 Per quanto non stabilito si rinvia a quanto attualmente dall'art.15 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 06/2004.

ART.17 – CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse fatte di metallo o altro materiale non biodegradabile (vedasi art. 4).
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VI

TUMULAZIONI

ART. 18 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - tombe in muratura loculi - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno (vedasi art. 4).

ART. 19 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) loculi/tombe/terreni per tombe. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) dalla data di stipula della concessione con possibilità di rinnovo per ulteriori anni venti riservata agli eredi dietro pagamento del diritto di concessione;
- b) cellette ossario/urne cinerarie per la raccolta di resti mortali o delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) dalla data di tumulazione, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 20 (venti) riservata agli eredi dietro pagamento del diritto di concessione;

Aree per cappelle e cappelle di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) dalla data di stipula della concessione, c'è la possibilità di rinnovo per ulteriori anni venti riservata agli eredi dietro pagamento del diritto di concessione della cappella;

Alla scadenza delle concessioni non più rinnovate, il comune rientra in possesso delle aree interessate.

ART. 20 – NORME PER LA CONCESSIONE

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone fisiche, persone giuridiche ed Enti secondo le disponibilità.

La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma solo all'utilizzo.

Il richiedente deve rivolgere istanza al comune - con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione del loculo, della tomba o cappella di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.

1. La concessione deve obbligatoriamente risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.
2. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti - se richiesti.

ART.21 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE *(vd .Appendice)

1. Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto, salvo autorizzazione del comune.
2. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato ai concessionari e:
 - aventi diritto
 - conviventi more uxorio;
 - alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli aventi diritto sono da intendersi gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, i generi e le nuore, i coniugi (non legalmente separati) le persone unite civilmente dei concessionari.
4. I casi di convivenza di cui al comma 2 verranno valutati di volta in volta dal comune, in relazione alla documentazione presentata che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, autorizzerà la sepoltura.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alla sepoltura di persone le quali, al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.
6. Al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo, rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti; inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.

ART.22 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

Nelle tumulazioni private sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento e di quanto previsto dalla vigente normativa.

ART.23 – TUMULAZIONE PROVVISORIA

Chiunque intenda tumulare temporaneamente una salma, in attesa della tumulazione definitiva, dovrà farne regolare domanda al Sindaco - indicando il motivo della richiesta.

La relativa autorizzazione concessa dal Sindaco, consentirà la tumulazione provvisoria della salma per un periodo di tempo non superiore a due anni, salvo casi di forza maggiore.

La concessione del loculo provvisorio è subordinata al versamento del corrispettivo stabilito in tariffa.

Alla scadenza della tumulazione provvisoria senza che il concessionario abbia provveduto ad individuare una sistemazione definitiva del cadavere, il Comune potrà provvedervi d'ufficio con spese a carico del concessionario, dandone preavviso agli interessati.

ART. 24 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni si estinguono ai sensi della vigente normativa (attualmente art. 25 comma 3 del Reg. Regionale della Lombardia n. 6/2004):

- alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- con la soppressione del cimitero;
- decorsi vent'anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- per revoca per motivi di interesse pubblico.

1bis. Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 hanno durata indeterminata relativamente alla prima salma tumulata o quella per la quale il sepolcro è stato prenotato.

2. Qualora il titolare di una concessione perpetua di loculo volesse provvedere alla tumulazione di una nuova salma nello stesso sepolcro si procederà al rilascio di una nuova concessione gratuita relativa alla nuova salma per un periodo di cinquanta anni dalla tumulazione. Detta concessione si intende a tempo determinato, alla scadenza della quale il loculo rientrerà nella piena disponibilità del Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 comma 12 del presente regolamento.

3. In alternativa potrà essere chiesta:

- a) La concessione con tariffa agevolata al 50% per acquisto di un nuovo loculo/ossario dietro retrocessione al Comune del loculo perpetuo;

4. Nelle Tombe/Cappelle di Famiglia perpetue è consentito al concessionario:

il riutilizzo del sepolcro, a completamento della capienza, per la tumulazione di nuove salme solo a seguito di messa a norma della struttura in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia;

la richiesta di concessione di una nuova tomba/cappella, loculi o ossari con versamento di una tariffa agevolata al 70%, dietro retrocessione della tomba/cappella di famiglia perpetua e con onere di estumulazione delle salme a carico del richiedente.

Le tombe di famiglia e i loculi dichiarati abbandonati torneranno nella piena disponibilità del Comune.

ART. 25 – DECADENZA PER RINUNCIA

1. Qualora, a richiesta degli aventi diritto ed osservate le disposizioni del caso, i cadaveri tumulati nei colombari o nei sepolcreti individuali vengano estratti e trasportati altrove, il colombario o la cella rimasta vuota ritorna a completa disposizione del Comune, senza alcun diritto da parte degli interessati a qualsiasi indennizzo o compenso.

ART. 26 – DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultano, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso. Lo stato di abbandono potrà essere dichiarato anche per le concessioni per le quali non risulti essere in vita nessun erede legittimo del concessionario.

Rilevandosi lo stato di abbandono, sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida del comune; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposto un avviso e sarà inoltre affisso all'albo pretorio nonché all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

Decorsi senza esito 60 giorni dell'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune, che provvederà alla rimozione delle salme e dei resti ivi sepolti.

ART. 27 – DECORAZIONI E ORNAMENTI

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sui loculi, cellette, tombe/cappelle di famiglia sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda le tombe/cappelle di famiglia dovrà essere preventivamente chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

CAPO VII

LOCULI E CELLETTE OSSARIO

ART. 28 – NORME PER LA CONCESSIONE

Ai sensi della vigente normativa (nella fattispecie l'art.25 comma 2 del Regolamento Regionale) non è ammessa la prenotazione di loculi/cellette . Le concessioni in uso di sepolture sono assegnate SOLO in presenza di feretro o urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo/cellette in vista del futuro affiancamento del coniuge o convivente specificatamente individuato dalla "scheda di famiglia" presso l'anagrafe comunale o di un parente di primo grado premorto, nonché comunque nei casi consentiti dalla vigente normativa.

I loculi possono contenere un solo feretro. Nel medesimo loculo, in relazione alla capienza, è ammesso il collocamento di altre cassettoni con i resti mortali di altra salma o di altre urne contenenti le ceneri di altre salme.

I loculi sono dati in concessione per la durata di 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

I loculi e cellette ossario dovranno essere assegnate in ordine di numerazione, mentre i loculi o cellette ossario già occupate in precedenza e tornate disponibili è prevista la libertà di scelta in base ai posti vuoti.

I contratti di concessione dovranno riportare il nome della persona da tumulare.

Alla scadenza della concessione il Comune provvederà ad informare gli eredi/aventi diritto i quali **a loro spese** potranno richiedere:

l'estumulazione del cadavere;

il rinnovo della concessione del loculo che potrà essere consentita per un periodo non superiore a 20 anni.

La mancata riconferma, costituirà una legale presunzione di abbandono. Il Comune rientrerà nel pieno possesso di detti loculi facendo riporre i resti mortali nell'ossario comune.

Il Comune provvederà ad affiggere, per 90 giorni, apposito avviso al Cimitero, con l'elenco delle concessioni in scadenza. Detta affissione libera il Comune da qualsiasi onere di comunicazione diretta non essendo tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare eventuali eredi dei concessionari.

Prima della scadenza i loculi, potranno essere retrocessi al Comune da parte del Concessionario. In mancanza del Concessionario la retrocessione potrà essere disposta da uno degli eredi che dichiarerà di agire anche in nome e per conto degli altri eredi/aventi diritto sia del Concessionario che del defunto.

1. la rinuncia e la restituzione di loculi/cellette utilizzati non daranno luogo a rimborsi.

ART. 29 – CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

Le cellette ossario, raccolgono i resti dei cadaveri esumati/estumulati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.

Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.

Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.

4. Sulla lapide delle cellette ossario dovranno essere collocati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) e potranno essere collocate fotografia, luce votiva e porta fiori.

CAPO VIII

TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 30 – CONCESSIONE

1. Le tombe/cappelle di famiglia possono essere concesse:

- a una o più persone per esse esclusivamente;
- ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- ad enti o associazioni.

Il richiedente la concessione deve rivolgere istanza al comune, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione della tomba o cappella di famiglia o dell'appezzamento di terreno - qualora l'esecuzione dei lavori viene effettuata direttamente dal privato con numero prefinito di posti sia per tomba che per cappella e comunque non inferiore a n. 16 posti tra loculi e cellette ossario.

una volta ottenuta la concessione dovrà essere presentato il progetto dell'opera soggetto ad autorizzazione comunale.

3.A L'altezza massima consentita dovrà essere pari alle cappelle esistenti.

1. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, gli eredi/aventi diritto potranno richiedere la riconferma della concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
2. La riconferma della concessione potrà essere chiesta da uno degli eredi del concessionario anche disgiuntamente dagli altri eventuali eredi. La riconferma non modifica il diritto di sepoltura discendente dall'atto di concessione originario.

ART. 31 – CONCESSIONE DELL'AREA

Nel cimitero, compatibilmente con la disponibilità delle aree prestabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale e ai sensi delle disposizioni ivi contenute, possono essere assegnate a persone fisiche persone giuridiche, Enti ed associazioni aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle. L'assegnazione delle singole aree/singoli lotti verrà fatta a seguito di formali richieste.

La concessione di aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di tombe di famiglia e cappelle può essere assegnata in primis ai residenti, in secondo luogo anche a non residenti ;

1. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito dai competenti Organi.

ART. 32 – MANUTENZIONE DELLE OPERE

Il concessionario ed i suoi eredi/aventi causa sono tenuti in solido a provvedere alla doverosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse, necessaria per la conservazione ed il decoro del manufatto nonchè ad eseguire i restauri ed opere che il comune riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti al quale - in caso di mancato intervento - provvederà il comune, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.

Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale.

CAPO IX

CREMAZIONI

ART. 33 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui alla vigente normativa (ed in particolare l'art.3, comma 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n.130, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso:
 - a) disposizione testamentaria del defunto dalla quale risulti la chiara volontà di essere cremato;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto: la volontà espressa di cremare il cadavere deve risultare da processo verbale nel quale il coniuge o in difetto i parenti più prossimi, individuati secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
2. Alla domanda di autorizzazione alla cremazione vanno allegati: il certificato del medico curante o necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (modulo per accertamento di morte Reg. Lombardia) e l'eventuale "nulla osta" dell'Autorità Giudiziaria. Per gli stranieri: la dichiarazione della loro Autorità attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

ART. 33 – URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e riportare all'esterno indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

AFFIDAMENTO CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione alle condizioni di cui all'art.32 comma 1 lett. a) e c) del presente regolamento con indicazione della volontà di affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione e la dichiarazione di conservazione delle ceneri dovranno riportare:

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione (l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia una destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna stessa);
 - c) l'obbligo dell'affidatario di custodire diligentemente l'urna, garantendola contro ogni profanazione;
 - d) il divieto di affidare l'urna, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - e) il divieto di manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) l'obbligo in caso di cambio di luogo di conservazione dell'urna di dare comunicazione al Comune entro 30 giorni;
 - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. Il Comune potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
 4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione della competente Autorità sanitaria.
 5. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune di decesso, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene conservato dal Responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate).

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso secondo la volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) numeri 1 e 2 della legge n. 130 del 2001.
2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130 e R.R. 6/2004 art. 13.
3. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui all'art.3 lett. c) della legge n. 130/2001, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze.

CAPO X

ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 34 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dei resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Esse vengono regolate dal Comune e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino o nelle ore in cui il cimitero è chiuso.

Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alla scadenza della concessione o per effettuare altra tumulazione.

1. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dalla vigente normativa (attualmente il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, le norme di cui all'art.86 del D.P.R. n. 285/1990 e l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 06/2004).
3. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni e le esumazioni ordinarie richieste da privati sono a carico dei richiedenti.

ART. 35 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate/estumulate prima del prescritto termine per:
ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
per trasportarle in altre sepolture;
per cremarle.

Le esumazioni/estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale cimiteriale. Per tali operazioni può essere richiesta la presenza del personale della competente ATS, qualora sia necessaria l'adozione di particolari precauzioni igienico-sanitarie.

Le esumazioni/estumulazioni straordinarie richieste da privati, saranno a totale carico dei richiedenti.

1. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni / estumulazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e le competenti Autorità sanitarie dichiarino che essa può essere eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 36 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE – ESTUMULATE

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

1. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere estumulato il resto mortale potrà:

- a) essere ritumulato, su richiesta degli interessati, nello stesso o in altro loculo;
- b) essere avviato per l'inumazione in campo comune in caso non si disponga diversamente;
- c) essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

2. L'ipotesi di cui al comma 2 punto a) del presente articolo comporta il rilascio di nuova concessione e il pagamento della relativa tariffa.

3. In ogni caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente, salvo abbreviazione dei termini per l'utilizzo di prodotti che accelerino il processo di mineralizzazione della salma.

ART. 37 – RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione e intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.

Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura del Comune e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

ART. 38 – TRATTAMENTI DI IMBALSAMAZIONE

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione di cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'ATS, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

La autorizzazione all'imbalsamazione deve essere rilasciata dal Sindaco previa specifica richiesta a cui deve essere allegata la documentazione prescritta dalla vigente normativa (attualmente art.46 comma 2 del Regolamento Regionale n. 06/2004.)

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori. (art.9, comma 69 del DPR 13-2-1964 N.185)

CAPO XI

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 39 – ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.

ART. 40 – DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:

- ai cani, fatto salvo i cani-guida di ipovedenti, ed agli animali in genere;
- ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza o alterazione, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
- a persone con vessilli, bandiere, drappi se non preventivamente autorizzati o in occasione di particolari eventi/ricorrenze.

ART. 41 – RITI FUNEBRI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che commemorativi, laici, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato.

I riti funebri e gli orari degli stessi dovranno essere preventivamente concordati con il Comune. Le celebrazioni che possono dar luogo a rilevante partecipazione di pubblico, devono essere preannunciate al Comune almeno 5 giorni prima.

ART. 42 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:

consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso/rumoroso, cantare, parlare ad alta voce;

introdurre biciclette, motocicli, autoveicoli, armi da caccia, cani (fatto salvo i cani-guida di ipovedenti) ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;

buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestini o spazi;

calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

posizionare vasi di fiori e lumini, elettrici o di cera, nella zona antistante i loculi;

disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e le imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo;

effettuare fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina, fare questue;

m) assistere alle esumazioni/estumulazioni di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

n) qualsiasi attività commerciale;

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute può essere permesso l'ingresso con automobili o motocarrozze.

In via eccezionale può essere concesso l'accesso ai carrelli trasportatori gommati nei giorni antecedenti il 2 novembre (commemorazione dei defunti) per il trasporto di vasi ed oggetti particolarmente pesanti.

Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, devono richiedere al comune idoneo permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi.

I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XII

ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 43 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche di cui alla vigente normativa (attualmente art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 22/2003).

Il Comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui sopra rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Tale autorizzazione, comprensiva delle autorizzazioni previste della normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari, abilita anche allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti di legge (attualmente art. 32 del Regolamento Regionale n. 06 del 09 novembre 2004).

ART. 44 – IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;

- trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2. Dette imprese possono prestare collaborazione con il personale addetto alle operazioni di sepoltura al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

3. L'entrata e l'uscita del personale di cui sopra sarà annotata in apposito registro posto all'ingresso del cimitero a cura degli stessi e con controllo del personale comunale.

ART. 45 – DIVIETI GENERALI

1. E' di norma vietato lo svolgimento dell'attività funebre nel pomeriggio del sabato e nella giornata di Domenica;
2. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
3. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:

di proporre servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;

di offrire negli uffici comunali, a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;

di sospendere un servizio assunto e già predisposto;

di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicitare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO XIII

LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

ART. 46 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o del Funzionario Responsabile del U.T.C..

I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l'autorizzazione in conformità alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale e del presente Regolamento. L'orario di lavoro all'interno del cimitero è fissato dal Comune. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte del Comune.

1. Nei quattro giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi, si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Comune.
2. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal Regolamento edilizio o dal Piano Regolatore Cimiteriale.
3. E' fatto divieto porre sulle sepolture vessilli, bandiere, drappi .

CAPO XIV

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART.47 – RICHIESTA DEL SERVIZIO

Sulle fosse ad inumazione, nonché sulle tombe, cappelle o loculi, è consentita l'illuminazione votiva elettrica, di tensione non superiore a 24 volts.

Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario, è vietata ogni illuminazione ad olio e cera.

Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito direttamente dal Comune od appaltato a ditta privata e deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici comunali che, in caso di gestione in appalto, inoltreranno la richiesta alla ditta appaltatrice.

ART.48 – DURATA DELL'ABBONAMENTO

La durata dell'abbonamento è perenne salvo disdetta. Ogni variazione dovuta a traslazione, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di nuovo allacciamento.

ART.49 – TARIFFE

Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera, dei materiali impegnati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

ART.50 – REVISIONE CORRISPETTIVI

Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato/concessionato a ditta specializzata esterna, il contratto di servizio può prevedere una rivalutazione automatica dei corrispettivi a norma di legge in base all'andamento generale del costo della vita rilevata dall'ISTAT.

ART.51 – MODALITA' DI VERSAMENTO

Tutti i pagamenti, devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale, se il servizio illuminazione elettrica votiva è gestito direttamente. Se appaltato, il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento, dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti, unitamente alla rata annua di abbonamento.

Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune preposto ed alla ditta appaltatrice.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

Il pagamento può inoltre essere effettuato tramite bonifico bancario o POS o pagoPA o presso l'ufficio tributi comunale.

ART.52 – INADEMPIENZE

Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice potrà - senza alcun preavviso - sospendere la fornitura della energia elettrica od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso dei danni arrecati e, nel caso di morosità, dopo aver provveduto al versamento delle rate non pagate.

ART.53 – ESECUZIONE IMPIANTI

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal comune o dalla ditta appaltatrice/concessionaria.

S'intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme ed il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente, sarà tutta a carico dell'utente.

ART.54 – MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso.

E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla Ditta appaltatrice dovesse essere promossa. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza, qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

ART.55 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della energia elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

ART.56 – RECLAMI E SEGNALAZIONI

Ogni segnalazione o reclamo, dovrà essere comunicato al Comune o dalla ditta appaltatrice per iscritto.

L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo a sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la disdetta del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CONTRAVVENZIONI

ART. 57 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24 novembre 1981 n.689 "modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
2. l'Autorità comunale può adottare, a mezzo del Responsabile della competente Struttura, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.
3. le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art.7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
4. quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente; in caso contrario l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.
6. quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

ART. 58 – FACOLTA' DI DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Gli uffici comunali competenti all'erogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del presente Regolamento possono disapplicare le sanzioni nei casi in cui la violazione sia stata commessa da un minore e almeno un genitore o chi esercita la potestà, abbia spontaneamente offerto all'amministrazione un risarcimento in forma specifica o abbia comunque provveduto alla integrale riparazione del danno.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 59 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione All'Albo pretorio del Comune, dopo l'approvazione da parte degli organi preposti.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.

Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, il D.P.R. 396 del 03/11/2000, la Legge Regionale n. 22/2003, il Regolamento Regionale n. 06/2004 (e successive modifiche e integrazioni) nonché dai Regolamenti Comunali di igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.

DIRITTO DI SEPOLTURA

